



Città di Troia

REGOLAMENTO dei CONSIGLI DI COMUNITÀ

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Disposizioni generali e aspetto normativo)

Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa consapevole e partecipata.

Il Comune di Troia, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto al Titolo III, Istituti di Partecipazione, e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Consigli di Comunità.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Consigli di Comunità quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi degli artt. 8 e 17 del d.lgs. n. 267 del 2000 ai sensi dell'Articolo 44 dello Statuto Comunale.

I Consigli di Comunità operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Consigli di Comunità predispongono eventualmente discipline riguardanti il proprio funzionamento.

Articolo 2

(Quartieri)

Il Comune di Troia riconosce sul proprio territorio la presenza totale di n. 3 quartieri.

L'estensione territoriale dei singoli quartieri è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento.

Ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Consigli di Comunità tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

La Conferenza dei Consigli di Comunità è composta dai Presidenti dei singoli Consigli di Comunità.

Articolo 3

(Consigli di Comunità: natura)

Il Consiglio di Comunità è un istituto di partecipazione del Comune di Troia finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale.

Il Consiglio di Comunità non ha personalità giuridica.

Il Consiglio di Comunità è politicamente imparziale, non ha alcun fine di lucro ed è fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.

Al Consiglio di Comunità l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promozione della partecipazione democratica da parte dei cittadini.

Il Consiglio di Comunità opera per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere in armonia con gli interessi generali del Comune: la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere stesso.

Articolo 4

(Consigli di Comunità: funzioni primarie)

Il Consiglio di Comunità svolge funzioni primarie quali:

- a) la collaborazione e il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale);
- b) il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti e operanti nel quartiere;
- c) l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere;
- d) la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere (sviluppo culturale, sicurezza sociale, tutela del verde pubblico, mobilità e trasporti, controllo del territorio, decoro urbano, ecc.);
- e) la tutela civica e ambientale del quartiere;
- f) la formulazione di proposte in ordine alla gestione dei servizi pubblici del quartiere;
- g) la promozione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale;
- h) la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri.

Articolo 5

(Consiglio di Comunità: funzioni consultive e prerogative)

I Consigli di Comunità, rappresentati dal proprio Presidente o da suo delegato, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba pianificare rilevanti interventi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sul quartiere stesso, nei seguenti ambiti:

- a) gestione del territorio, urbanistica e ambiente;
- b) opere pubbliche;
- c) mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su proposta documentata e motivata della Giunta o del Consiglio Comunale in base all'argomento trattato e alla sua portata.

I Consigli di Comunità, rappresentati dal proprio presidente o suo delegato, hanno inoltre la facoltà di:

- a) formulare proposte di bilancio finalizzate alla realizzazione di interventi e progettualità riguardanti il proprio quartiere, nello spirito del bilancio partecipato;
- b) su iniziativa ed invito scritto del Sindaco, partecipare con diritto di parola alle riunioni di giunta comunale finalizzate alla discussione di atti e provvedimenti riguardanti il proprio quartiere;
- c) su invito scritto dei presidenti delle commissioni consiliari, a partecipare con diritto di parola alle sedute delle commissioni consiliari che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio quartiere;
- d) utilizzare locali comunali a titolo gratuito, eventualmente disponibili, o in alternativa locali di altre istituzioni (es. scuole se presenti sul territorio del quartiere) e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività del Consiglio.

Le valutazioni espresse dai Consigli di Comunità non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale ovvero degli organi istituzionali locali.

Articolo 6

(Libera iniziativa e collaborazione con l'Ente)

Per gli scopi e le funzioni enunciati nei precedenti articoli 3 e 4, il Consiglio di Comunità dovrà operare nel rispetto di questo regolamento, delle normative e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti, rapportandosi con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

(Partecipazione al Consiglio di Comunità)

Può far parte del Consiglio di Comunità, e di conseguenza ha diritto a partecipare all'Assemblea di Quartiere, chi ha compiuto il 16° anno di età e ha la residenza o la dimora nel quartiere, da attestarsi mediante autocertificazione.

Possono far altresì parte del Consiglio di Comunità, e di conseguenza hanno diritto a partecipare all'Assemblea di Quartiere, tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere.

L'adesione al Consiglio di Comunità è libera e gratuita.

E' ammessa la partecipazione contemporanea di un singolo cittadino ad un massimo di 2 Assemblee di Quartiere, come residente e/o dimorante (comma 1 del presente articolo) e come portatore di interesse (comma 2 del presente articolo).

Articolo 8

(Costituente)

Tutte le procedure e le attività finalizzate alla prima elezione del Consiglio di Comunità sono curate direttamente dall'Amministrazione Comunale attraverso avvisi pubblici che contengono informazioni sui tempi e modi attraverso cui manifestare la propria partecipazione.

La fase costituente si conclude con l'elezione del primo Consiglio di Comunità.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 9 (Organi)

Sono organi del Consiglio di Comunità:

- a) il Presidente
- b) il Vice-Presidente
- c) il Segretario

L'organo di coordinamento di tutti i Consigli di Comunità è la Conferenza dei Consigli di Comunità, formata dai Presidenti dei singoli Consigli.

Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività volontarie e di servizio a favore del quartiere.

Gli organi del quartiere hanno sede nel relativo territorio.

Articolo 10 (Assemblea di Quartiere)

L'Assemblea di Quartiere è composta da tutti gli aventi diritto a partecipare al Consiglio di Comunità come disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento.

L'assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

- a) rendere effettiva la partecipazione della popolazione di tutto il quartiere;
- b) collaborare con il Consiglio di Comunità indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
- c) comunicare direttamente al Consiglio di Comunità la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei quartieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richiedano il Sindaco o almeno 50 residenti nel quartiere, attraverso una richiesta scritta motivata completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, da inoltrare al Presidente del Consiglio di Comunità.

L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti almeno 7 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte pervenire al Sindaco.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Comunità può inoltrare richiesta scritta per la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono presiedute dal Sindaco o dall'Assessore, se presenti, dal Presidente del Consiglio di Comunità o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che ha l'onere di coordinare i lavori e di garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le decisioni dell'Assemblea, sono prese attraverso il voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio.

Articolo 11 (Consiglio di Comunità)

Il Consiglio di Comunità è un organo collegiale composto di 20 componenti divisi per fasce di età , rispettivamente n. 6 componenti per la fascia di età 16-25 anni, n. 10 componenti per a fascia 26-65 anni, n. 4 componenti per la fascia 66-80 anni eletti democraticamente secondo quanto riportato agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Il Consiglio di Comunità dura in carica 3 anni.

Entro 10 giorni dopo le regolari elezioni, il Sindaco o un assessore da lui delegato convoca e presiede la prima seduta del Consiglio di Comunità per procedere per l'insediamento del Presidente, del vice Presidente e del segretario.

Il Consiglio di Comunità è convocato dal proprio Presidente che formula e comunica l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della riunione e provvede ad inoltrare la comunicazione cartacea e/o elettronica, in caso di urgenza anche per via breve, ai singoli componenti.

Il Consiglio di Comunità può essere convocato anche da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio, da almeno 20 cittadini elettori, ai sensi dell'art 17 attraverso una richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, indicando i punti all'ordine del giorno. Nei casi di richiesta presentata da due quinti dei componenti o di almeno 20 cittadini elettori, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio di Comunità entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente ed è necessaria la presenza di almeno la metà più uno componenti del Consiglio. Il Consiglio di Comunità può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale, dandone opportuna informazione.

Alle sedute del Consiglio di Comunità possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza e competenza, possano portare un utile contributo ai lavori iscritti all'ordine del giorno della convocazione.

Il Consiglio di Comunità delibera con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente assume un doppio valore.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio ed inviati in copia al Sindaco.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono per le cause espressamente previste dal Testo Unico degli enti locali, ovvero a seguito di tre assenze non giustificate anche non consecutive.

Nel caso di decadenza e/o di dimissioni, o causa di forza maggiore di uno o più componenti il Presidente procede alla surroga con il primo dei non eletti e a seguire.

Il Consiglio di Comunità decade quando, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduce a 9; in tal caso vengono riattivate le procedure previste dall'Art.8.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Articolo 12
(Disposizioni di legge)

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Consiglio di Comunità vengono conservati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, il responsabile preposto dal direttivo al trattamento dei dati è il segretario in carica e, per quanto non contemplato dal presente regolamento, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (legge 241/90) sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e alle norme vigenti in materia.

Articolo 13
(Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Comunità)

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Consigli di Comunità e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Comunità. Il Sindaco e/o l'assessore al governo partecipato provvedono alla convocazione della Conferenza dei Presidenti di regola almeno una volta l'anno. La conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti dei Consigli di Comunità.

Articolo 14
(Presidente)

Il Presidente del Consiglio è eletto tra i componenti e dai componenti del Consiglio di Comunità, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti pena la decadenza dell'intero Consiglio di Comunità.

Il Presidente dura in carica come il Consiglio di Comunità.

La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati, anche non consecutivi.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio di Comunità;
- b) è componente di diritto della Conferenza dei Presidenti;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Comunità e l'Assemblea di Quartiere;
- d) sottoscrive i verbali e la corrispondenza;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con gli altri Consigli di Comunità;
- f) trasmette all'Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal Consiglio di Comunità.

In caso dimissioni o incompatibilità o impossibilità sopraggiunta del Presidente del Consiglio di Comunità, si procede ad una nuova nomina, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento con surroga ai sensi dell' art. 11 del Presidente dimissionario o incompatibile o impossibilitato. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Comunità, con la sua conseguente decadenza, determina anche la decadenza del Presidente.

Articolo 15

(Vice-Presidente e Segretario)

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, eletto all'interno del Consiglio di Comunità, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento e ne assume la carica *(temporaneamente)* in caso di decesso o dimissioni del Presidente.

Il Presidente è assistito dal Segretario, eletto all'interno del Consiglio di Comunità, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea di Quartiere, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Articolo 16

(La fase preparatoria le elezioni)

La preparazione delle prime elezioni del Consiglio di Comunità viene curata sulla base dell'art.8 .

Le successive elezioni vengono curate e preparate dal Consiglio di Comunità.

Articolo 17

(Elettorato attivo)

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni e che hanno la residenza o la dimora nel quartiere, attestata con autocertificazione, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni), nonché tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere.

Articolo 18

(Elettorato passivo)

Sono eleggibili nel Consiglio di Comunità i cittadini di cui al precedente articolo 17.
Nessuno può essere candidato in più di un Consiglio di Comunità.

Articolo 19

(Incompatibilità e ineleggibilità)

In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti i Consigli di Comunità, si applicano le norme stabilite dal Capo Secondo (art. 55 e seguenti) del T.U. sul nuovo ordinamento degli Enti locali e, per quanto di pertinenza, quelle del d.lgs. n. 39/2013.

Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

La carica di componente del Consiglio di Comunità è incompatibile con quelle di Consigliere e/o Assessore di questo Comune o della Provincia o della Regione Puglia, di Sindaco , di Presidente della Provincia o della Regione , di componente del Parlamento nazionale.

I Consiglieri di Comunità che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente dovranno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di Comunità almeno sessanta giorni prima delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono dal momento della sottoscrizione della candidatura.

La carica di componente del Consiglio di Comunità è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio di Comunità, di componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o componente di organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali formalmente assegnato a livello cittadino, provinciale, regionale o nazionale.

In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Comunità i parenti, in linea retta di 1° grado (genitori e figli), quelli in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) e gli affini e conviventi di quelle figure indicate nei commi n. 3 e 5 del presente articolo, che abbiano effettuato apposita dichiarazione.

La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 17, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile, la sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

Articolo 20

(Presentazione delle candidature)

Per le prime elezioni del Consiglio di Comunità l'Amministrazione comunale, indice le elezioni del Consiglio di Comunità, fissandone la data, indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature e curandone l'organizzazione e il regolare svolgimento. L'Amministrazione comunale deve assicurare la più ampia informazione nel quartiere su tutte le fasi succitate.

Per tutte le elezioni successive alla prima, gli adempimenti descritti nel precedente comma 1 vengono svolti dal Consiglio di Comunità uscente che sostituisce, pertanto, l'Amministrazione comunale. Il Consiglio di Comunità indice le elezioni entro 30 giorni dalla scadenza del proprio mandato.

Per la presentazione delle candidature si deve garantire la più ampia partecipazione e la presenza di ambedue i generi nella percentuale almeno del 70 e 30 per cento. Possono essere candidati tutti gli aventi diritto al voto per il Consiglio di Comunità. Le candidature alla carica di consigliere del primo Consiglio di Comunità devono essere presentate all'Amministrazione comunale, nelle successive, al Consiglio di Comunità uscente. Ogni candidato dovrà indicare gli estremi anagrafici e una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di incompatibilità e di ineleggibilità sanciti dal precedente art. 17, corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

Allo scopo di poterne verificare la regolarità e darne comunicazione appropriata ai cittadini del quartiere, le candidature devono essere presentate all'Amministrazione comunale e, per le elezioni successive alla prima, al Consiglio di Comunità uscente, su apposito modulo preparato e fornito dalla stessa Amministrazione comunale, ovvero dal Consiglio di Comunità, entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

L'Amministrazione comunale per le prime elezioni, e per le elezioni successive il Consiglio di Comunità, iscrive i candidati ammessi alle elezioni in una lista elettorale unica suddivisa per fasce di età in cui sono riportati il nome e il cognome e la via di residenza dei candidati, dandone massima visibilità nel quartiere nei quindici giorni precedenti le elezioni al Consiglio di Comunità.

Articolo 21 *(Votazioni)*

L'elezione del Consiglio di Comunità viene effettuata sulla base di una unica lista.

Il giorno delle votazioni, l'Amministrazione comunale, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio di Comunità, istituisce il Seggio Elettorale presso la sede del Consiglio di Comunità o in un altro luogo, al chiuso o all'aperto, ricadente nel territorio del quartiere.

Il seggio è composto da quattro elettori maggiorenni non candidati, scelti tra gli elettori, che sono chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, di Segretario e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

Il seggio elettorale resta aperto per almeno 4 ore consecutive sia nella mattina che nel pomeriggio del giorno delle votazioni. Gli elettori devono presentarsi al seggio con un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dai componenti il Seggio. Le votazioni si svolgono nel rispetto del principio di segretezza del voto. A ciascun elettore viene consegnata un'unica scheda dove indicare il nome e cognome delle preferenze per ciascuna fascia. Si può esprimere una preferenza per fascia di età.

Alla chiusura del seggio si procede immediatamente allo scrutinio dei voti.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio Comunale competente per la gestione dei rapporti con i Consigli di Comunità.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio. A parità di voti prevale l'anzianità.

In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti, e così a seguire.

Il verbale delle votazioni, la lista dei candidati e le schede votate, bianche e nulle utilizzate per il voto vanno conservate e trasmesse in copia all'Ufficio Comunale di riferimento.

Il Comune di Troia collabora alla organizzazione e alla pubblicizzazione dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 22 *(Concomitanza con elezioni previste da norme statali)*

In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Consigli di Comunità dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 180 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Articolo 23 *(Pubblicizzazione)*

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Comunale di riferimento.

Articolo 24 *(Norme di rinvio)*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

